REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE GESTITI DA AZIMUT SGR SPA

AZIMUT GARANZIA
AZIMUT REDDITO EURO
AZIMUT REDDITO USA
AZIMUT TREND TASSI
AZIMUT SOLIDITY
AZIMUT SCUDO
AZIMUT BILANCIATO
AZIMUT STRATEGIC TREND
AZIMUT TREND AMERICA
AZIMUT TREND EUROPA
AZIMUT TREND PACIFICO
AZIMUT TREND
AZIMUT TREND ITALIA

Il Presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI; B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI; C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

1. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI

1. La SGR ha promosso e gestisce, fra gli altri, i seguenti fondi comuni d'investimento mobiliare aperti armonizzati - denominati in Euro - suddivisi in tre gruppi, denominati convenzionalmente "**FAMIGLIE**", omogenei in termini di modalità di sottoscrizione e regimi commissionali:

"FAMIGLIA *MONETARI* "	**Azimut Garanzia**	
"FAMIGLIA *AZIMUT*"	**Azimut Reddito EURO** **Azimut Trend Tassi** **Azimut Scudo**	**Azimut Reddito USA** **Azimut Solidity** **Azimut Bilanciato**
"FAMIGLIA *FLESSIBILI*"	**Azimut Strategic Trend** **Azimut Trend** **Azimut Trend Europa**	**Azimut Trend Italia** **Azimut Trend America** **Azimut Trend Pacifico**

2. La durata di ciascun Fondo - salvo anticipata liquidazione nei casi previsti all'articolo 8 della parte C "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento - è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'organo amministrativo da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della parte C "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento.

2. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. La Azimut Società di Gestione del Risparmio SpA (in breve anche Azimut SGR SpA) – di seguito SGR – autorizzata dalla Banca d'Italia (di seguito Organo di Vigilanza) ed iscritta al n. 36 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito D.Lgs. 58/98), ha sede in Milano, Via Cusani, 4. La SGR appartiene al Gruppo Azimut, facente capo alla Azimut Holding SpA iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n° 03315240964. L'indirizzo del sito internet del Gruppo Azimut è: www.azimut.it.

3. BANCA DEPOSITARIA

1. La Banca Depositaria dei Fondi (di seguito "Banca Depositaria") è il Banco Popolare Società Cooperativa, con sede a Verona, Piazza Nogara n° 2, iscritta al n° 5668 dell'Albo delle Banche tenuto dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 385/93. L'indirizzo del sito internet è: www.bancopopolare.it. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso gli uffici della Banca Depositaria di Via Mondatora, 14 in Modena.
2. Presso gli uffici della Banca Depositaria di Via Meucci 5 in Verona sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi nonché sono espletate le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi**.**

4. PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Il valore unitario della quota, espresso in Euro, di ogni singolo Fondo è calcolato giornalmente - tranne nei giorni non lavorativi o di Borsa Nazionale chiusa - e pubblicato, con la medesima cadenza, sul quotidiano "Il Sole 24 ore". Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.
2. La SGR – oltre a quanto indicato al punto 5 della parte C "Modalità di Funzionamento" - può sospendere la determinazione del valore unitario della quota di uno o più dei Fondi gestiti nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del/dei Fondo/i. Al verificarsi di tali casi, la SGR informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI; B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI; C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1.1. PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1.1.1 Tutti i Fondi sono denominati in EURO.

1.1.2 La SGR adotta per ciascun Fondo una politica di investimento descritta dettagliatamente – con particolare riguardo allo scopo del Fondo e alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento - al successivo art. 1.2.

1.1.3 La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.
Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario i Fondi possono essere esposti, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento viceversa agli investimenti di natura azionaria ogni Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l'investimento avvenga in parti di OICR, il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio.

1.1.4 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul Sito Internet dall'Associazione stessa dei paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun fondo così come specificato al successivo par. 1.2.

1.1.5 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e nei limiti previsti dalla normativa vigente, potrà inoltre essere investito:
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'Ocse o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento dell'OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In tal caso, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti; inoltre la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.1.6 Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- buona gestione, per tale intendendosi le finalità di:
  - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
  - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari finalizzato a implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.
- investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo; il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto di ciascun Fondo.
In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.1.7. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzate alla buona gestione dei Fondi.

1.1.8. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei fondi in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.
E' infatti facoltà della SGR - con riferimento a tutti i fondi bilanciati, azionari e flessibili di cui al presente regolamento - azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

1.1.9. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sulla base delle rilevazioni dei principali contributori sul mercato di Londra e resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters e Bloomberg.

1.1.10. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva del rischio di cambio. La SGR si impegna a rendere note agli investitori, nell'ambito della relazione semestrale e del rendiconto del Fondo, le scelte generali di investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

1.2. PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

AZIMUT GARANZIA: FONDO DI LIQUIDITÀ AREA EURO

SCOPO

E' un fondo che si propone di conservare il valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di breve periodo (12 mesi) e un livello di rischio basso.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- del mercato monetario e di natura obbligazionaria aventi durata finanziaria residua non superiore a 24 mesi;
- denominati in Euro;
- principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
- con rating non inferiore ad "A";
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento degli Stati aderenti all'OCSE. E' escluso l'investimento nei Paesi Emergenti.

Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari e in titoli denominati in valuta estera.

Il portafoglio ha una duration massima di 12 mesi anche se di norma inferiore a 6 mesi. E' inoltre facoltà della SGR ridurre la durata finanziaria media dei titoli in portafoglio – fino ad un minimo di 1 mese – anche attraverso l'impiego di strumenti di liquidità.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a breve termine.

AZIMUT SOLIDITY: FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO

SCOPO

E' un fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (24 mesi) e un livello di rischio medio/basso.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- principalmente del mercato monetario e di natura obbligazionaria. Possono inoltre essere effettuati investimenti in titoli azionari nel limite del 15% del patrimonio del Fondo;
- denominati in Euro e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento degli Stati aderenti all'OCSE. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale;
- per quanto riguarda la componente obbligazionaria:
  - principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
  - principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- per quanto riguarda la componente azionaria, principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. E' possibile un investimento residuale in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration massima di 5 anni anche se di norma inferiore a 3 anni.

E' inoltre facoltà della SGR abbassare la durata finanziaria media del portafoglio fino ad un valore minimo negativo equivalente a - 3 anni attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.
La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati:
- relativamente alla componente obbligazionaria, prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e della FED statunitense e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a breve e medio termine;
- relativamente alla componente azionaria, prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT REDDITO EURO: FONDO OBBLIGAZIONARIO EURO GOVERNATIVO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

SCOPO

E' un fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (24 mesi) e un livello di rischio medio/basso.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:
- del mercato monetario e di natura obbligazionaria;
- prevalentemente/principalmente denominati in Euro. Possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera per un controvalore non superiore al 40% del patrimonio complessivo. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, la SGR realizza di norma le coperture dal rischio di cambio;
- principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
- principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi aderenti all'OCSE e di Cina, Singapore, Sud Africa, Thailandia, Taiwan, Malaysia, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Argentina e Brasile. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale.

Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari.
Il portafoglio ha una duration massima di 6 anni anche se di norma compresa tra - 2 e 4 anni. E' inoltre facoltà della SGR abbassare la durata finanziaria media del portafoglio fino ad un valore minimo negativo equivalente a - 4 anni attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.
La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a medio/lungo termine.

AZIMUT REDDITO USA: FONDO OBBLIGAZIONARIO DOLLARO GOVERNATIVO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

SCOPO

E' un fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (3 anni) e un livello di rischio medio.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:
- del mercato monetario e di natura obbligazionaria;
- denominati principalmente - fino ad un massimo del 100% - in Dollari USA. Possono pertanto essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dal dollaro USA per un controvalore non superiore al 30% del patrimonio complessivo. L'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
- principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi aderenti all'OCSE e di Cina, Singapore, Sud Africa, Thailandia, Taiwan, Malaysia, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Argentina e Brasile. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale.

Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari.
Il portafoglio ha una duration massima di 8 anni anche se di norma compresa tra 4 e 7 anni. E' facoltà della SGR ridurre la durata finanziaria media dei titoli in portafoglio – fino ad un minimo di 3 mesi – anche attraverso l'impiego di strumenti di liquidità.
La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della FED statunitense e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a medio/lungo termine.

AZIMUT TREND TASSI: FONDO OBBLIGAZIONARIO ALTRE SPECIALIZZAZIONI

SCOPO

E' un fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (24 mesi) con un livello di rischio medio.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- del mercato monetario e di natura obbligazionaria;
- denominati in Euro e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - è contenuta. La SGR infatti realizza principalmente le coperture dal rischio di cambio;
- principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento Italiani e dei Paesi aderenti all'OCSE, secondariamente di Cina, Singapore, Malesia, Thailandia, Taiwan, Sud Africa, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Argentina e Brasile. L'investimento nei Paesi Emergenti è di norma residuale, ferma restando tuttavia la possibilità di un maggior investimento seppur comunque in misura contenuta.

Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari.
Il portafoglio ha una duration massima di 10 anni anche se di norma compresa tra -4 e 7 anni. E' inoltre facoltà della SGR abbassare la durata finanziaria media del portafoglio fino ad un valore minimo negativo equivalente a - 7 anni attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.
La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a medio/lungo termine.

AZIMUT SCUDO: FONDO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

SCOPO

E' un fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (2-3 anni) con un livello di rischio medio.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- principalmente del mercato monetario e di natura obbligazionaria. E' possibile detenere titoli azionari nel limite del 30% del patrimonio del Fondo;
- denominati in Euro e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi aderenti all'OCSE e di Cina, Singapore, Sud Africa, Thailandia, Taiwan, Malaysia, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Argentina e Brasile. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale;
- per quanto riguarda la componente obbligazionaria:
    - principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
    - principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- per quanto riguarda la componente azionaria, principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. E' possibile un investimento residuale in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration massima di 8 anni anche se di norma compresa tra -3 e 6 anni. E' inoltre facoltà della SGR abbassare la durata finanziaria media del portafoglio fino ad un valore minimo negativo equivalente a - 6 anni attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati:
- relativamente alla componente obbligazionaria prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e della FED statunitense e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a medio/lungo termine dei diversi paesi considerati;
- relativamente alla componente azionaria prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT BILANCIATO: FONDO BILANCIATO

SCOPO

E' un fondo che si propone un accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio/lungo periodo (3-5 anni) con un livello di rischio medio.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:
- del mercato monetario/di natura obbligazionaria e di natura azionaria in maniera bilanciata. E' possibile detenere titoli azionari nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo con facoltà di detenere titoli azionari in misura inferiore al 50% del patrimonio medesimo;
- prevalentemente/principalmente denominati in Euro. Possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera per un controvalore non superiore al 40% del patrimonio complessivo. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, la SGR realizza di norma le coperture dal rischio di cambio;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi aderenti all'OCSE e di Cina, Singapore, Sud Africa, Thailandia, Taiwan, Malaysia, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Argentina e Brasile. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale;
- per quanto riguarda la componente obbligazionaria:
  - principalmente emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni di emittenti societari;
  - principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- per quanto riguarda la componente azionaria, principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. E' possibile un investimento residuale in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration massima di 8 anni anche se di norma compresa tra 3 mesi e 6 anni.
La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all'indice di riferimento individuato all'art 3.1.1, attraverso l'investimento in strumenti di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.
Gli investimenti sono effettuati:
- relativamente alla componente obbligazionaria, prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della BCE e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a medio/lungo termine;
- relativamente alla componente azionaria, prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT STRATEGIC TREND: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di medio/lungo periodo (3-5 anni) con un livello di rischio medio/alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:
- di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. E' possibile detenere titoli azionari nel limite massimo del 60% del patrimonio del Fondo;
- denominati in Euro e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio – gestita attivamente – è contenuta. La SGR infatti realizza principalmente le coperture dal rischio di cambio;

- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento prevalentemente dei Paesi aderenti all'OCSE e secondariamente degli altri Paesi. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale;
- per quanto riguarda la componente obbligazionaria:
  - emessi da Stati sovrani, organismi internazionali e/o da emittenti societari;
  - principalmente con rating non inferiore all'investment grade. E' possibile un investimento residuale in obbligazioni con rating inferiore (ivi compresi i titoli privi di rating);
- per quanto riguarda la componente azionaria, principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. E' possibile un investimento anche significativo in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration massima di 30 anni anche se di norma compresa tra 0 e 10 anni.
Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica e flessibile in relazione alle opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario, fermo restando che gli strumenti finanziari di natura azionaria non potranno essere detenuti in misura superiore al 60% del portafoglio. In funzione di ciò, la SGR ha la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero di ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. La SGR, inoltre, intende concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti globali di elevato standing.

AZIMUT TREND AMERICA: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo (5 anni) con un livello di rischio alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria i titoli saranno:
- principalmente di emittenti americani, con facoltà di investire in emittenti diversi da quelli americani sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo;
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Americano. Possono essere effettuati investimenti in valute diverse per un controvalore non superiore al 30% del patrimonio complessivo. L'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati principalmente in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei paesi del Continente Americano e - sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo – di altri paesi. In quest'ambito la SGR potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo, in un solo paese del Continente Americano in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari. E' inoltre possibile un investimento anche contenuto in titoli dei Paesi Emergenti;
- principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. E' possibile un investimento anche contenuto in titoli di società a bassa capitalizzazione. La SGR inoltre potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo in un solo settore in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari.

Si intende che la componente monetaria e obbligazionaria del Fondo potrà essere investita senza vincoli di natura geografica.
La SGR attua una politica di investimento di tipo dinamico e flessibile con la facoltà di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e monetario. Le scelte di allocazione del portafoglio tra le diverse componenti e i singoli investimenti sono effettuati prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT TREND EUROPA: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo (5 anni) con un livello di rischio alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria i titoli saranno:
- principalmente di emittenti europei, con facoltà di investire in emittenti diversi da quelli europei sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo;
- principalmente denominati nelle valute dei paesi del Continente Europeo. Possono essere effettuati investimenti in valute diverse per un controvalore non superiore al 30% del patrimonio complessivo. L'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati principalmente in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei paesi del Continente Europeo e - sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo – di altri

paesi. In quest'ambito la SGR potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo, in un solo paese del Continente Europeo in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari. E' inoltre possibile un investimento anche contenuto in titoli dei Paesi Emergenti;
- principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. E' possibile un investimento anche contenuto in titoli di società a bassa capitalizzazione. La SGR inoltre potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo in un solo settore in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari.

Si intende che la componente monetaria e obbligazionaria del Fondo potrà essere investita senza vincoli di natura geografica.
La SGR attua una politica di investimento di tipo dinamico e flessibile con la facoltà di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e monetario. Le scelte di allocazione del portafoglio tra le diverse componenti e i singoli investimenti sono effettuati prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT TREND PACIFICO: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo (5 anni) con un livello di rischio alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari – orientata di norma verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria i titoli saranno:
- principalmente di emittenti asiatici e oceaniani, con facoltà di investire in emittenti diversi da quelli asiatici e oceaniani sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo;
- principalmente denominati nelle valute dei paesi dei Continenti Asiatico ed Oceaniano. Possono essere effettuati investimenti in valute diverse per un controvalore non superiore al 30% del patrimonio complessivo. L'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati principalmente in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei paesi dei Continenti Asiatico ed Oceaniano e - sino ad un massimo del 30% del patrimonio del Fondo - di altri paesi. In quest'ambito la SGR potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo, in un solo paese dei Continenti Asiatici e Oceaniani in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari. E' inoltre possibile un investimento anche contenuto in titoli dei Paesi Emergenti;
- principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. E' possibile un investimento anche contenuto in titoli di società a bassa capitalizzazione. La SGR inoltre potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo in un solo settore in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari.

Si intende che la componente monetaria e obbligazionaria del Fondo potrà essere investita senza vincoli di natura geografica.
La SGR attua una politica di investimento di tipo dinamico e flessibile con la facoltà di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e monetario. Le scelte di allocazione del portafoglio tra le diverse componenti e i singoli investimenti sono effettuati prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT TREND: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo (3/5 anni) con un livello di rischio alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria i titoli saranno:
- denominati in EURO e/o in valuta estera. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 100%;
- quotati in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento. In quest'ambito la SGR potrà concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo, in un solo paese in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari. L'investimento nei Paesi Emergenti è residuale;
- principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. La SGR potrà tuttavia concentrare i propri investimenti fino ad un massimo del 100% del patrimonio complessivo in un solo settore in funzione dell'andamento dei singoli mercati finanziari. E' possibile un investimento anche significativo in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La SGR attua una politica di investimento di tipo dinamico e flessibile con la facoltà di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e monetario. Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

AZIMUT TREND ITALIA: FONDO FLESSIBILE

SCOPO

E' un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito e che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo (3/5 anni) con un livello di rischio alto.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Con riferimento alla componente azionaria i titoli saranno:

- principalmente di emittenti italiani, con facoltà di investire sino ad un massimo del 45% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di emittenti diversi da quelli italiani;
- principalmente denominati in Euro. Possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati nelle altre valute per un controvalore non superiore al 45% del patrimonio complessivo;
- quotati in via principale nelle borse e negli altri mercati regolamentati italiani e, sino ad un massimo del 45%, nelle borse e negli altri mercati regolamentati. E' escluso l'investimento nei Paesi Emergenti;
- principalmente emessi da società a media/alta capitalizzazione. La SGR potrebbe concentrare gli investimenti su un numero ristretto di settori economici. E' inoltre possibile un investimento in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La SGR attua una politica di investimento di tipo dinamico e flessibile con la facoltà di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e monetario. La filosofia di gestione del Fondo è indirizzata a sfruttare i trend di crescita del mercato azionario, sovrappesando gli investimenti nei settori e/o emittenti ritenuti più profittevoli. A tale proposito lo stile di gestione tende – nei limiti previsti dalla normativa – a concentrare le scelte su un numero relativamente ristretto di titoli determinando quindi una elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Tutti i Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEI FONDI

Sono imputate ai fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico del Fondo:

3.1.1. COMPENSO PER LA SGR

a) una **provvigione di gestione** calcolata giornalmente sul valore complessivo netto corrisposta mensilmente alla SGR e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo. La provvigione di gestione su base annua a carico di ogni Fondo è fissata nella misura seguente:

Azimut Garanzia	0,96%
Azimut Solidity (*), Azimut Reddito EURO, Azimut Trend Tassi, Azimut Reddito USA e Azimut Scudo	1,50%
Azimut Bilanciato e Azimut Strategic Trend	2,00%
Azimut Trend America, Azimut Trend Europa, Azimut Trend Pacifico, Azimut Trend e Azimut Trend Italia	2,50%

(*) ***Con effetto dal 14 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012 la provvigione di gestione annua del Fondo Azimut Solidity sarà pari a 0,75% (in luogo di 1,50%).***

b) un'eventuale **provvigione di incentivo**, le cui condizioni di applicabilità, i parametri, le aliquote di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

- FONDI DI LIQUIDITÀ – FONDI OBBLIGAZIONARI – FONDI BILANCIATI

  La provvigione di incentivo viene applicata:

  1) se la variazione del valore della quota del Fondo - nell'orizzonte temporale di riferimento - è superiore a quella del rispettivo parametro di riferimento di seguito riportato - al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo - (overperformance);

Azimut Garanzia	100% MTS Tasso Monetario

Azimut Solidity	92,5% MTS Tasso Fisso Breve Termine 7,5% MSCI World Total Return Net in Euro
Azimut Reddito Euro	100% MTS Tasso Fisso Medio Termine
Azimut Reddito USA	10% MTS Tasso Monetario 90% JPM USA
Azimut Trend Tassi	100% MTS Tasso Fisso Medio Termine
Azimut Scudo	10% MTS Tasso Monetario 70% MTS Tasso Fisso Generale 20% MSCI World Total Return Net in Euro
Azimut Bilanciato	50% MTS Tasso Fisso Generale 50% MSCI Euro Total Return Net in Euro

LA VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO VIENE CALCOLATA SULLA BASE DEGLI INDICI DISPONIBILI ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO DI CALCOLO.

2) se la variazione del valore della quota del Fondo è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento;

- FONDI FLESSIBILI (AZIMUT STRATEGIC TREND - AZIMUT TREND ITALIA - AZIMUT TREND - AZIMUT TREND AMERICA - AZIMUT TREND EUROPA - AZIMUT TREND PACIFICO)
  La provvigione di incentivo viene applicata:
  1) se la variazione del valore della quota del Fondo è superiore (overperformance), nell'orizzonte temporale di riferimento, al 50% euribor 1 anno (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo) – rilevato l'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento – maggiorato di un rendimento di seguito riportato:
     - Azimut Stategic Trend: 1,00%
     - Azimut Trend Italia - Azimut Trend - Azimut Trend America - Azimut Trend Europa - Azimut Trend Pacifico: 2,00%
  2) se la variazione del valore della quota del Fondo è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento.

ALIQUOTE DI PRELIEVO

- FONDI DI LIQUIDITÀ – FONDI OBBLIGAZIONARI – FONDI BILANCIATI.
  L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel meccanismo di calcolo, è pari al 20% dell'overperformance.
- FONDI FLESSIBILI (AZIMUT STRATEGIC TREND - AZIMUT TREND ITALIA - AZIMUT TREND - AZIMUT TREND AMERICA - AZIMUT TREND EUROPA - AZIMUT TREND PACIFICO).
  L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel meccanismo di calcolo, è pari al 15% dell'overperformance.

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

a) Orizzonte temporale di riferimento: anno solare;
b) Frequenza di calcolo: giornaliera;
c) Periodicità del prelievo: annuale;
d) Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "orizzonte temporale di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il 1° giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

In dettaglio, per l'applicazione delle commissioni di incentivo, si procede nel modo seguente. Il calcolo della commissione è eseguito con la cadenza indicata nella scheda A, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del fondo, la SGR accredita al fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio, nel periodo cui si riferisce la performance.

c) **FEE CAP**
Per ciascun fondo, il limite percentuale annuo, sul valore complessivo netto del Fondo nell'anno solare, che le provvigioni complessive - sia di gestione che di incentivo - non possono superare (c.d. Fee Cap) è pari al 10%.

3.1.2. COMPENSO PER LA BANCA DEPOSITARIA

Per il servizio svolto viene riconosciuta alla Banca Depositaria una commissione annuale, nella misura sotto riportata, sull'ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo, computata giornalmente e liquidata trimestralmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del trimestre successivo al trimestre di riferimento:

0,12%	per Azimut Trend, Azimut Trend America, Azimut Trend Europa, Azimut Trend Pacifico e Azimut Trend Italia
0,1175%	per Azimut Bilanciato
0,10%	per Azimut Strategic Trend e Azimut Scudo
0,07%	per Azimut Reddito EURO, Azimut Reddito USA, Azimut Solidity e Azimut Trend Tassi
0,06%	per Azimut Garanzia

3.1.3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FONDI

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alle dismissioni delle attività del Fondo e le relative imposte;

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda o pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

3.1.4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

In relazione alla modalità di sottoscrizione prescelta - ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - la SGR ha diritto di prelevare le commissioni e spese di seguito riportate.

3.2.1 COMMISSIONI DI INGRESSO/DI USCITA

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

All'atto della sottoscrizione, il partecipante deve optare per una delle alternative commissionali di seguito descritte.

Per i fondi Azimut Strategic Trend, Azimut Trend Italia, Azimut Trend, Azimut Trend America, Azimut Trend Europa, Azimut Trend Pacifico indipendentemente dall'alternativa scelta dal cliente all'atto della sottoscrizione, è prevista l'applicazione di una commissione di intermediazione nella misura dell'1% sull'importo del versamento effettuato.

A.1. COMMISSIONI DI INGRESSO – ALTERNATIVA A (regime load)

Nel caso in cui il cliente opti per l'alternativa A è prevista l'applicazione - all'atto della sottoscrizione - di una commissione di "ingresso" calcolata in percentuale dell'importo del versamento secondo la tabella seguente:

2,00%	per importi	≤ 50.000 €		
1,75%	per importi	> 50.000 €	e	≤ 125.000 €
1,50%	per importi	> 125.000 €	e	≤ 250.000 €
1,00%	per importi	> 250.000 €	e	≤ 500.000 €
0,50%	per importi	> 500.000 €		

Tale commissione non sarà applicata nel caso di sottoscrizione di Azimut Garanzia.

In questo caso non è prevista alcuna commissione di "uscita" all'atto del rimborso delle quote così sottoscritte.

A.2. COMMISSIONI DI USCITA – ALTERNATIVA B (regime no load)

Nel caso in cui il cliente opti per l'alternativa B non è prevista nessuna commissione di "ingresso" all'atto della sottoscrizione delle quote bensì l'applicazione di un'eventuale commissione di "uscita" all'atto del rimborso, calcolata in percentuale sul controvalore delle quote da rimborsare e di ammontare decrescente in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo nella misura seguente:

fino a 12 mesi	2,50%
da 12 mesi a 24 mesi	1,75%
da 24 mesi a 36 mesi	1,00%
oltre 36 mesi	=

Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella presa a riferimento per il rimborso delle quote medesime.

Ai fini della determinazione della eventuale commissione di uscita, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni.

A fronte di ogni richiesta di rimborso di quote, la SGR - salvo diverse istruzioni del partecipante - individua in primo luogo il numero delle quote relative ad eventuali sottoscrizioni effettuate secondo l'Alternativa A; se la richiesta è riferita ad un numero di quote superiore, la SGR individua il numero delle quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, dando priorità - ai fini del rimborso - a quelle sottoscritte in epoca più remota. La SGR provvede poi a determinare il controvalore del rimborso – ai sensi dell'art. 6 della parte C "Modalità di Funzionamento" - avendo cura di trattenere dal controvalore delle quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, l'ammontare delle eventuali commissioni di uscita.

Per il fondo Azimut Garanzia le suddette commissioni di uscita sono applicate solo nel caso in cui la richiesta di rimborso si riferisca a quote sottoscritte a loro volta utilizzando il controvalore del rimborso di quote di altri Fondi della SGR, controvalore per il quale abbiano operato le agevolazioni commissionali di cui al punto 3.2.2. lettera A.3. In tale caso la SGR provvederà a determinare le commissione di uscita sulla base delle percentuali indicate nella tabella precedente considerando esclusivamente il periodo di permanenza riferito alle quote sottoscritte e rimborsate nel/nei precedente/i Fondo/i senza mai considerare a tal fine il periodo di permanenza nel fondo Azimut Garanzia.

B. PIANI DI INVESTIMENTO (COMMISSIONI DI INGRESSO)

I piani pluriennali di investimento e piani flessibili di investimento - descritti al punto 1.3. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - prevedono il prelievo da parte della SGR di una commissione di ingresso calcolata in percentuale sul Valore Nominale del piano secondo la tabella seguente:

Fondi della Famiglia Azimut	Fondi della Famiglia Flessibile	Scaglioni				
3,00%	4,00%	per importi	≤	50.000 €		
2,75%	3,75%	per importi	>	50.000 €	≤	125.000 €
2,50%	3,50%	per importi	>	125.000 €	≤	250.000 €
2,00%	3,00%	per importi	>	250.000 €	≤	500.000 €
1,50%	2,50%	per importi	>	500.000 €		

Nei piani pluriennali di investimento la suddetta commissione è prelevata trattenendo sul primo versamento corrispondente a 6, 9 o 12 versamenti unitari un importo pari al 30% della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del piano prescelto purché non superiore ad 1/3 del primo versamento. La parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

Per quanto riguarda i piani flessibili di investimento, su ciascun versamento unitario effettuato nell'ambito del singolo importo medio per scaglione – così come definito al punto 1.3. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - la SGR provvede ad applicare una commissione totale di sottoscrizione pari alla somma della "commissione base" e della "commissione anticipata" al netto del "ristorno per scaglione". Tali elementi sono così definiti:

a) **"commissione base"**: aliquota calcolata in percentuale sul Valore Nominale del Piano secondo quanto previsto dalla precedente tabella;
b) **"commissione anticipata"**: "commissione base" divisa per il numero di anni di durata del Piano e moltiplicata per il numero di scaglioni mancanti al termine dello stesso, escluso lo scaglione in corso;
c) **"ristorno per scaglione"**: "commissione base" divisa per il numero di anni di durata del Piano e moltiplicata per il numero degli scaglioni già completati.

Al raggiungimento del Valore Nominale del piano dichiarato in sede di sottoscrizione, il partecipante avrà corrisposto - sui versamenti complessivamente effettuati - la commissione in percentuale secondo quanto previsto dalla precedente tabella commissionale.

Nel caso dei piani sistematici di versamento è invece prevista, all'atto del rimborso, un'eventuale commissione di "uscita" - calcolata sul controvalore delle quote rimborsate dal Fondo - nel solo caso in cui la richiesta di rimborso si riferisca a quote sottoscritte a loro volta utilizzando il controvalore del rimborso di quote di altri Fondi della SGR, controvalore per il quale abbiano operato le agevolazioni commissionali di cui al successivo punto 3.2.2. lettera A.3.
In tale caso la SGR provvederà a determinare le commissione di uscita sulla base delle percentuali di seguito indicate considerando esclusivamente il periodo di permanenza riferito alle quote sottoscritte e rimborsate nel/nei precedente/i Fondo/i senza mai considerare a tal fine il periodo di permanenza nell'ambito dei piani sistematici del fondo Azimut Garanzia:

- 2,50%	fino a 12 mesi
- 1,75%	da 12 a 24 mesi
- 1,00%	da 24 a 36 mesi
=	oltre 36 mesi

C. SERVIZIO FAMILY PLAN - IL PROGRAMMA MULTIOBIETTIVO (COMMISSIONI DI INGRESSO)

Ogni versamento effettuato è soggetto ad una commissione di ingresso calcolata in percentuale sull'importo versato e determinata in base all'aliquota corrispondente al Valore Nominale del Piano Multiobiettivo - indipendentemente dall'indirizzo prescelto - secondo la seguente tabella:

4,00 %	fino a	50.000 €
3,75 %	fino a	125.000 €
3,50 %	fino a	250.000 €
3,00 %	fino a	500.000 €
2,50 %	oltre	500.000 €

Tale commissione è prelevata trattenendo sul primo versamento corrispondente a 12 versamenti unitari un importo pari al 30% della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del Piano purché non superiore ad 1/3 del primo versamento; la parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

3.2.2. AGEVOLAZIONI COMMISSIONALI

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

In relazione all'Alternativa commissionale scelta dal partecipante sono previste le seguenti agevolazioni commissionali.

A.1. Agevolazioni commissionali riconosciute nell'ambito dell'Alternativa A

1) Beneficio di accumulo

Per ogni sottoscrizione di quote del Fondo realizzata in unica soluzione, ogni partecipante ha diritto all'applicazione di una commissione corrispondente alla somma dell'importo lordo dell'investimento in corso e l'importo globalmente versato (al lordo di eventuali disinvestimenti):

- nell'ambito del Fondo stesso (purché sottoscritto nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di accumulo);
- in altri Fondi della SGR (purché sottoscritti nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di accumulo);
- in Comparti di AZ Fund 1, fondo Lussemburghese gestito da AZ Fund Management SA, società del gruppo Azimut (purché sottoscritti prescegliendo la classe di quote A – con commissione di ingresso anche attraverso piani di accumulo).

Ai fini del calcolo del cumulo, non si terrà conto di quanto globalmente versato in prima sottoscrizione:

- sul fondo Azimut Garanzia;
- sui Fondi del Sistema Formula 1;
- sul Comparto Reserve Short Term Euro di AZ Fund 1.

2) Beneficio di reinvestimento

Il partecipante che abbia in precedenza chiesto un rimborso parziale/totale delle quote di fondi comuni gestiti da Azimut SGR ovvero di Comparti di AZ Fund 1 - ad esclusione del rimborso riveniente da prime sottoscrizioni in Azimut Garanzia, nei Fondi del Sistema Formula 1 e nel Comparto Reserve Short Term Euro di AZ Fund 1 - può, entro i 24 mesi successivi, reinvestire nei Fondi di cui al presente Regolamento - ad esclusione del Fondo Azimut Garanzia - un importo pari o inferiore al valore delle quote rimborsate beneficiando dell'esenzione dalle commissioni di ingresso limitatamente al primo versamento che questi effettuerà. Tale facilitazione potrà applicarsi a condizione che il partecipante ne richieda espressamente l'applicazione attraverso opportuna segnalazione. L'importo relativo non sarà preso in considerazione per il calcolo del precedente "Beneficio di accumulo".

A.2. Agevolazioni commissionali riconosciute nell'ambito dell'Alternativa B

1) Beneficio di uscita anticipata

Le commissioni di uscita non saranno in ogni caso applicate nei seguenti casi:

a) qualora il rimborso sia richiesto entro 6 mesi dalle pubblicazioni di matrimonio del sottoscrittore o dei suoi figli;
b) in caso di morte del sottoscrittore, se il rimborso è richiesto dagli aventi diritto entro 6 mesi dalla data del decesso;
c) sulle richieste di rimborso, fino ad un importo annuale - su base anno solare - pari ad 1/10 del controvalore dell'importo complessivamente investito (fino all'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso) in:
   - Fondi della SGR (se sottoscritti prescegliendo l'Alternativa B – regime no load a condizione che sia ancora previsto il pagamento della commissione di uscita);
   - Comparti AZ Fund 1 (se sottoscritti prescegliendo la classe B – regime no load a condizione che sia ancora previsto il pagamento della commissione di uscita)
d) qualora la richiesta di rimborso parziale sia destinata ad alimentare:
   - piani di investimento (anche del Servizio Family Plan) su Fondi gestiti della SGR;
   - piani di investimento su Comparti AZ Fund 1;
   - polizze stipulate per il tramite di Società del Gruppo Azimut laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi periodici.

Il sottoscrittore o i suoi aventi causa dovranno, nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), provare con idonea documentazione il loro diritto all'esenzione dalla commissione di uscita.

2) Diritto di reinvestimento

Il partecipante che abbia chiesto un rimborso totale/parziale di quote di fondi comuni gestiti da Azimut SGR ovvero di Comparti di AZ Fund 1 per le quali ha già corrisposto la commissione di uscita, e reinvesta con la medesima modalità di sottoscrizione ed entro i 24 mesi successivi, nei Fondi di cui al presente Regolamento - ad esclusione del Fondo Azimut Garanzia - un importo pari o inferiore al loro controvalore, riceverà un rimborso in quote, proporzionale alla somma reinvestita, delle commissioni d'uscita già pagate. Tale agevolazione potrà essere applicata solo a condizione che il partecipante ne faccia esplicita richiesta attraverso opportuna segnalazione.

A.3. Operazioni di passaggio (di cui al punto 1.5. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento)

Fatta salva l'applicazione dei diritti fissi di cui al successivo punto 3.2.3. sono previste le seguenti agevolazioni commissionali.

A.3.1. "SWITCH" (operazioni di passaggio tra Fondi di cui al presente regolamento).

Ai fini dell'applicazione delle facilitazioni commissionali di seguito descritte - la SGR provvede a:

a) verificare l'appartenenza del Fondo di provenienza ad una delle Famiglie di cui all'art. 1 della "Scheda Identificativa" del presente Regolamento ed il tipo di regime commissionale che è stato applicato alle quote oggetto dello "SWITCH" (commissioni di ingresso, commissioni di uscita ovvero nessun costo);

b) verificare l'appartenenza o meno del Fondo di destinazione alla medesima Famiglia del Fondo di provenienza.

In funzione dell'appartenenza del Fondo di provenienza e destinazione alla medesima famiglia e al medesimo regime commissionale sono infatti individuabili differenti TIPOLOGIE di "SWITCH".

SWITCH TIPOLOGIA 1 - MEDESIMO REGIME COMMISSIONALE E MEDESIMA FAMIGLIA

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista.

SWITCH TIPOLOGIA 2 - MEDESIMO REGIME COMMISSIONALE E DIVERSA FAMIGLIA

Sono previste le seguenti agevolazioni commissionali:

A. **FAMIGLIA AZIMUT**: è dovuta esclusivamente la commissione di intermediazione di cui al precedente punto 3.2.1. lettera A sulle quote provenienti da questa Famiglia se destinate ad un Fondo appartenente alla Famiglia FLESSIBILI. Non è quindi prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista;

B. **FAMIGLIA FLESSIBILI**: sulle quote provenienti da questa Famiglia e destinate ad un Fondo appartenente alla Famiglia AZIMUT ovvero alla Famiglia MONETARI, non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista;

C. **FAMIGLIA MONETARI**: sulle quote provenienti da questa Famiglia e destinate ad un Fondo appartenente alla Famiglia AZIMUT o FLESSIBILI non sarà applicata alcuna agevolazione commissionale; pertanto alle quote oggetto dello "SWITCH" sarà applicato pienamente il regime commissionale scelto dal partecipante nel Fondo di destinazione. Nell'ambito di tale fattispecie tuttavia qualora le quote oggetto del passaggio provengano a loro volta da un precedente "SWITCH", verranno considerate a pieno titolo come provenienti dalla precedente Famiglia (AZIMUT O FLESSIBILI) ed alle stesse si applicheranno le agevolazioni di cui ai punti A e B**;**

Gli importi trasferiti in Fondi sottoscritti mediante l'Alternativa B, cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso, fatta eccezione per le sottoscrizioni rivenienti dai fondi della FAMIGLIA MONETARI.

SWITCH TIPOLOGIA 3 - DIFFERENTE REGIME COMMISSIONALE INDIPENDENTEMENTE DALLA FAMIGLIA DI APPARTENENZA

Ferme restando tutte le altre commissioni e spese relative all'operazione di rimborso e alla derivante operazione di sottoscrizione, sono previste le seguenti agevolazioni commissionali:

- nel caso il Fondo di provenienza (con l'esclusione di Azimut Garanzia in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime no load (Alternativa B) e il partecipante nell'operazione di switch prescelga per il Fondo di destinazione il regime load (Alternativa A), le commissioni di sottoscrizione non saranno applicate;
- nel caso il Fondo di provenienza (con l'esclusione di Azimut Garanzia in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime load (Alternativa A) e il partecipante nell'operazione di switch prescelga per il Fondo di destinazione il regime no load (Alternativa B), le eventuali successive commissioni di uscita non saranno applicate indipendentemente dal periodo di permanenza su tale fondo di destinazione.

A.3.2. "TRASFERIMENTI" (operazioni di passaggio da o verso Fondi gestiti da Azimut SGR e AZ Fund Management SA).

Ai fini dell'applicazione delle facilitazioni commissionali di seguito descritte - la SGR provvede a verificare il tipo di regime commissionale che è stato applicato alle quote oggetto del "TRASFERIMENTO" (commissioni di ingresso, commissioni di uscita ovvero nessun costo).

In funzione dell'appartenenza del Fondo di provenienza e destinazione al medesimo regime commissionale, sono individuabili differenti TIPOLOGIE di "TRASFERIMENTO".

TRASFERIMENTO TIPOLOGIA 1 - MEDESIMO REGIME COMMISSIONALE

- **Trasferimenti verso Fondi del SISTEMA FORMULA 1 e verso AZ Fund 1.**
  Nel caso il partecipante abbia optato per il regime commissionale no load (Alternativa B), sugli importi trasferiti non verranno applicate le eventuali commissioni di rimborso di cui al precedente punto 3.2.1.A.2. Gli importi trasferiti, inoltre, cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.
- **Trasferimenti provenienti da Fondi del SISTEMA FORMULA 1.**
  Sulle quote rivenienti dal "SISTEMA FORMULA 1" in prima sottoscrizione non sarà applicata alcuna agevolazione commissionale. Se invece le quote rivenienti dal "SISTEMA FORMULA 1" oggetto del passaggio provengano a loro volta da un precedente passaggio, verranno considerate a pieno titolo come provenienti dal precedente Fondo.

- **Trasferimenti provenienti dal Fondo lussemburghese AZ FUND 1.**
  Sulle quote rivenienti da:
  - Comparto "Reserve Short Term Euro" in prima sottoscrizione non sarà applicata alcuna agevolazione commissionale. Se invece le quote rivenienti dal suddetto Comparto provengono a loro volta da un precedente passaggio, verranno considerate a pieno titolo come provenienti dal precedente Fondo/Comparto e pertanto verranno applicate le eventuali agevolazioni commissionali previste per tale Fondo/Comparto;
  - Comparti "Flessibili" non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero d uscita laddove prevista;
  - dagli altri Comparti è dovuta esclusivamente la commissione di intermediazione di cui al precedente punto 3.2.1. lettera A sulle quote trasferite, se destinate ad un Fondo che prevede tale commissione. Non è quindi prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista. Nel caso il partecipante abbia optato per il regime commissionale no load, gli importi trasferiti cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.

TRASFERIMENTO TIPOLOGIA 2 - DIFFERENTE REGIME COMMISSIONALE

Ferme restando tutte le altre commissioni e spese relative all'operazione di rimborso e alla derivante operazione di sottoscrizione, sono previste le seguenti agevolazioni commissionali:

- nel caso il Fondo/Comparto di AZ Fund 1 di provenienza (con l'esclusione del Comparto Reserve Short Term Euro in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime no load (Alternativa B ovvero per i Comparti di AZ Fund 1 classe di quote B) e il partecipante nell'operazione di trasferimento prescelga per il Fondo di destinazione il regime load (Alternativa A), le commissioni di sottoscrizione non saranno applicate;
- nel caso il Fondo/Comparto di AZ Fund 1 di provenienza (con l'esclusione del Comparto Reserve Short Term Euro in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime load (Alternativa A ovvero per i Comparti di AZ Fund 1 classe di quote A) e il partecipante nell'operazione di trasferimento prescelga per il Fondo di destinazione il regime no load (Alternativa B), le eventuali successive commissioni di uscita non saranno applicate indipendentemente dal periodo di permanenza su tale fondo di destinazione.

B. PIANI DI INVESTIMENTO

Non sono previste agevolazioni commissionali.

C. SERVIZIO FAMILY PLAN

Non sono previste agevolazioni commissionali.

3.2.3 DIRITTI FISSI

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese.

SOTTOSCRIZIONI tramite:

A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 5 EURO per ogni versamento;
2) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

B) PIANI D'INVESTIMENTO
1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 2,5 EURO per ogni versamento iniziale;
2) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 0,75 Euro (ovvero di 1,25 Euro nel caso di autorizzazione permanente di addebito in un c/c bancario) per ogni versamento successivo effettuato nell'ambito dei piani;
3) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

C) SERVIZIO FAMILY PLAN
1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 2,5 EURO per ogni versamento iniziale dei piani;
2) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 0,75 Euro (ovvero di 1,25 Euro nel caso di autorizzazione permanente di addebito in un c/c bancario) per ogni versamento successivo effettuato nell'ambito dei piani;
3) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

RIMBORSI

1) a titolo di rimborso spese per ogni RIMBORSO PARZIALE/TOTALE, un diritto fisso di 5 Euro (ovvero di 10 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare). Nell'ambito del mandato Solidarietà, qualora il rimborso sia finalizzato alla donazione, non è previsto alcun onere;
2) a titolo di rimborso spese per ogni RIMBORSO PROGRAMMATO (qualora previsto), un diritto fisso di 2,5 Euro (ovvero di 5 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare ovvero di 0,75 Euro qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per la sottoscrizione di prodotti Azimut e nel caso del Servizio Family Plan qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per il pagamento di corrispettivi relativi a contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut che prevedono versamenti periodici).

OPERAZIONI DI PASSAGGIO:

1) per ogni operazione di cui al punto 1.5. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento ("operazioni di passaggio"), a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO. Tale diritto fisso non sarà applicato in uscita dai fondi appartenenti alla FAMIGLIA MONETARI;
2) per ogni operazione – esclusa, per ogni anno di durata, la prima - di cui al punto punto 1.5. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento (variazione di indirizzo nel programma multiobiettivo) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO.

RICHIESTA CERTIFICATI

A titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO per ogni emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento dei certificati.

Gli importi dei diritti fissi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR attraverso le medesime fonti indicate nella parte A "Scheda Identificativa dei Prodotti".

3.2.4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2.5. In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della stessa, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di uscita.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI; B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI; C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1. PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario di seguito riportato, notizia certa della sottoscrizione, ovvero se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
   Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
   - consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00;
   - pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizioni di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, il giorno cui tale valore si riferisce nonché tutte le altre informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente. Oltre alla conferma di cui sopra - per i versamenti successivi dei piani pluriennali di investimento – viene inviata una lettera di conferma con cadenza trimestrale.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

   - **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

     A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE per un importo minimo iniziale di 1.500 Euro al lordo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizioni. Eventuali sottoscrizioni successive ovvero le somme rivenienti da contestuali rimborsi di quote di altri Fondi della SGR non potranno essere inferiori a 500 Euro.

     B) adesione al SISTEMA DI INVESTIMENTO AZIMUT (in breve SIA).

     B.1) Il SIA consente al partecipante di sottoscrivere – secondo modalità in unica soluzione - contestualmente uno o più Fondi gestiti dalla Azimut SGR SpA componendo il proprio investimento in relazione alla combinazione da lui preferita viste le diverse caratteristiche dei singoli Fondi.

     B.2) Il partecipante aderisce al SIA dando l'incarico alla SGR di:
     - ripartire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti successivi su uno o più Fondi da lui stesso indicati nelle percentuali scelte;

- ridefinire - attraverso specifica indicazione del/i Fondo/i da cui disinvestire e contestualmente reinvestire - la combinazione scelta inizialmente, laddove tuttavia le quote siano immesse nei rispettivi certificati cumulativi dei singoli Fondi.

B.3) L'adesione al SIA si attua mediante:

- sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati - in aggiunta ai dati di cui al successivo punto 2 primo alinea - anche i seguenti dati:
  a. l'importo in unica soluzione da destinare a ciascuno dei singoli fondi sottoscritti. Tale importo - in deroga a quanto previsto alla precedente lettera A - potrà essere anche inferiore a quello minimo ivi indicati purché pari ad almeno 500 EURO;
  b. ai fini di quanto previsto al successivo punto B.5, il regime commissionale scelto (alternativa A ovvero B) da applicare uniformemente a tutte le sottoscrizione poste in essere nell'ambito del SIA;
  c. il conferimento dell'incarico alla SGR di cui al precedente punto B.2.
- versamento del corrispettivo in EURO, per un importo iniziale pari ad almeno 1.500 EURO mediante assegno bancario o circolare, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Azimut S.G.R. S.p.A. – SIA " ovvero bonifico bancario.

B.4) La SGR provvederà - sulla base dell'incarico ricevuto - a bonificare, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, l'importo da questi versato sui conti rubricati rispettivamente a nome di ciascun Fondo.

B.5) L'adesione al SIA è gratuita. Al fine della determinazione degli oneri commissionali, e degli eventuali benefici ad essi connessi, da applicare al/ai Fondo/i sottoscritto/i nell'ambito del SIA, la SGR fà riferimento a quanto espressamente previsto all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento.

B.6) A fronte del medesimo modulo di sottoscrizione e attraverso l'utilizzo di un apposito modulo di versamento aggiuntivo il partecipante ha comunque la facoltà di effettuare in ogni momento ulteriori versamenti successivi su uno qualsiasi dei fondi previsti nell'ambito del SIA. L'importo minimo di tali versamenti successivi per ciascun Fondo sottoscritto è di 500 EURO.

B.7) La ridefinizione della nuova combinazione trova attuazione sempre nell'ambito del regime commissionale scelto sul modulo di sottoscrizione e attraverso l'utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione dalla SGR. A tali trasferimenti si applicano interamente le disposizioni previste all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento punto 3.2.2, lettera A.3.

B.8) Il partecipante può revocare in ogni momento l'incarico alla SGR a mezzo lettera raccomandata. La cessazione del SIA non pregiudica i diritti del partecipante relativamente alle quote di propria pertinenza detenute nel/i Fondo/i in esso previsto/i.

C) per il solo fondo Azimut Solidity, sottoscritto mediante ALTERNATIVA A – regime load, è possibile aderire al Mandato Solidarietà.

C.1) In tale caso all'atto della sottoscrizione di quote del Fondo il partecipante conferisce apposito mandato alla SGR affinché provveda ogni sei mesi - decorrenti dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di regolamento della sottoscrizione - a:

- calcolare il differenziale positivo fra l'incremento percentuale del valore delle quote di sua pertinenza e l'ultimo indice Euribor 6 mesi disponibile (nel seguito Euribor), al netto degli oneri fiscali;
- quantificare tale differenziale positivo in termini di quote, disinvestendone una certa percentuale in relazione a quanto indicato sul mandato di adesione dal partecipante stesso.

C.2) La SGR, il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento, corrisponde il controvalore del suddetto disinvestimento all'Ente o Associazione benefico/a indicato/a dal partecipante fra quelli espressamente previsti dal Mandato. Il versamento verrà effettuato a condizione che il relativo controvalore sia superiore a 25 EURO.

C.3) I contributi di cui ai commi precedenti saranno elargiti esclusivamente a favore di Enti e/o Associazioni la cui attività sia ispirata a principi di carità e solidarietà sociale, senza fini di lucro.

C.4) L'adesione al mandato SOLIDARIETÀ prevede l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore di cui al successivo articolo 2 comma 3, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubrica a nome di ciascun mandante. Qualora il sottoscrittore richieda l'emissione di un certificato rappresentativo di tutte le quote detenute nell'ambito del Mandato, quest'ultimo si intenderà revocato a tutti gli effetti.

C.5) L'Associazione scelta dal partecipante potrà inviare allo stesso - per ogni elargizione - apposita comunicazione attestante l'importo da lui complessivamente devoluto.

C.6) In caso di rimborso totale/parziale la SGR provvede in primo luogo a calcolare l'incremento realizzato dalle quote del Fondo oggetto del rimborso nel periodo di riferimento ai fini della determinazione dell'importo da devolvere in beneficenza. A tale fine il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno lavorativo del semestre precedente fino alla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR. Successivamente il calcolo del suddetto incremento di periodo viene riportato su base semestrale e confrontato con l'ultimo indice Euribor disponibile.

C.7) Nell'ambito del Mandato Solidarietà, il partecipante non può usufruire del piano di prelievo programmato di cui al successivo punto 6.2.

C.8) Per i versamenti previsti dal presente mandato il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al successivo punto 2, secondo alinea.

- **PARTECIPAZIONE AI PIANI DI INVESTIMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.3;**
- **ADESIONE AL SERVIZIO FAMILY PLAN DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.4;**
- **OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.5.**

2. La sottoscrizione si realizza tramite:
   - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR. Nel modulo devono essere tra l'altro indicati le generalità del sottoscrittore e degli eventuali intestatari, l'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti dei Fondi;
   - versamento del corrispettivo in Euro mediante:
     a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Azimut S.G.R. S.p.A. – Fondo ……..";
     b) bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contante;
     c) carta di credito di società convenzionata; in tal caso il sottoscrittore compila un modulo di addebito che la SGR provvede a trasmettere alla società emittente la carta di credito entro il giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione; i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico;
     d) in caso di adesione a piani di investimento, autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, per i soli versamenti unitari successivi al primo.

     Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
3. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente o per il tramite di soggetti incaricati del collocamento.
4. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
5. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

1.3. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso l'adesione a piani di investimento che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo la propria partecipazione al Fondo, secondo le modalità da lui stesso definite.

   PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO

   L'adesione a tali Piani – non previsti per Azimut Garanzia - si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo nel quale devono essere indicati – oltre a quanto precedentemente previsto al paragrafo 1.2. - i seguenti dati:
   - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "Valore Nominale" del piano);
   - il numero totale dei versamenti;
   - l'importo unitario di ciascun versamento;
   - la durata del piano (compresa tra 5 e 20 anni);
   - l'importo iniziale da corrispondere in sede di sottoscrizione. Tale importo dovrà essere pari ad almeno 12 versamenti unitari se il loro importo unitario è inferiore o pari a 125 EURO, 9 versamenti unitari se il loro importo unitario è inferiore o pari a 250 EURO e ad almeno 6 versamenti unitari se il loro importo unitario è superiore a 250 EURO.

   Il piano pluriennale di investimento prevede versamenti mensili il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 ed un massimo di 240 versamenti unitari. L'importo unitario di ciascun versamento è pari a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO.

   Per i versamenti previsti dal presente piano il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al precedente paragrafo 1.2.

   PIANI FLESSIBILI DI INVESTIMENTO

   L'adesione a tali Piani – non previsti per Azimut Garanzia - si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo nel quale devono essere indicati – oltre a quanto precedentemente previsto al paragrafo 1.2 - i seguenti dati:
   - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "Valore Nominale del piano");
   - la durata del piano;
   - l'importo iniziale da corrispondere in sede di sottoscrizione.

   Il piano flessibile prevede versamenti periodici di cadenza libera ripartiti lungo un arco temporale la cui durata può essere definita dal sottoscrittore tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni.

   L'importo unitario di ciascun versamento non può essere inferiore a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO. Il primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, dovrà essere almeno pari a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO.

   Al fine del calcolo delle commissioni di sottoscrizione la SGR provvede nell'ambito del Piano a determinare l'*importo medio annuo per scaglione*, dividendo il Valore Nominale del piano per il numero di anni di durata dello stesso. Tale *importo medio annuo* rappresenta l'investimento complessivo lordo sul Fondo che il partecipante intende versare nel corso di ogni singolo anno solare di durata del piano. L'importo medio annuo non potrà in ogni caso essere inferiore a 600 EURO.

   Per i versamenti previsti dal presente piano il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al precedente paragrafo 1.2.

PIANI SISTEMATICI DI INVESTIMENTO:
L'adesione a tali Piani – previsti per il solo fondo Azimut Garanzia - si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo nel quale devono essere indicati - oltre a quanto precedentemente previsto al paragrafo 1.2. - i seguenti dati:
- l'importo lordo di ciascun versamento;
- la durata del piano;
- l'importo iniziale da corrispondere in sede di sottoscrizione. Tale importo dovrà essere pari ad almeno 50 EURO.

Il piano sistematico di versamento prevede versamenti mensili il cui importo unitario è pari a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO. Per i versamenti previsti dal presente piano il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al precedente paragrafo 1.2.

2. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del piano pluriennale e di quello flessibile di investimento senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

1.4. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE ADESIONE AL SERVIZIO FAMILY PLAN

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso l'adesione al Servizio Family Plan - Programma Multiobiettivo
2. Il partecipante aderisce al Programma per il tramite della SGR con le seguenti modalità:
   1) sottoscrivendo contestualmente quote dei fondi da lui scelti, mediante versamento a favore della SGR;
   2) chiedendo l'immissione delle quote sottoscritte nei certificati cumulativi di ciascun fondo tenuti dalla Banca Depositaria in deposito gratuito;
   3) dando l'incarico alla SGR di ripartire i versamenti effettuati tra il Fondo Azimut obbligazionario ed uno o due Fondo/i Azimut *flessibile*/i.
3. L'adesione al Programma si realizza mediante:
   1) sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati - in aggiunta ai dati di cui al precedente paragrafo 1.2 - anche i seguenti dati:
      a. la precisa individuazione dei fondi su cui ripartire l'investimento;
      b. il conferimento dell'incarico alla SGR di cui al precedente punto 2.
      c. la durata del piano;
      d. il numero dei versamenti;
      e. l'ammontare lordo di ciascun versamento;
      f. il numero dei versamenti da effettuare in un 'unica soluzione per dare inizio al programma
   2) versamento del corrispettivo in EURO mediante:
      a. assegno bancario o circolare, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di "Azimut SGR S.p.A. - *Servizio Family Plan*";
      b. bonifico bancario;
      c. autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, per i soli versamenti unitari successivi al primo.
4. La SGR provvederà a bonificare, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, l'importo da questi versato - dedotte le eventuali commissioni e spese previste all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento - sui conti rubricati rispettivamente al Fondo Azimut *obbligazionario* e al/ai Fondo/i Azimut *flessibile/i* scelti dal partecipante nell'ambito del Programma.
5. Il partecipante può revocare in ogni momento alla SGR l'incarico relativo al Servizio a mezzo lettera raccomandata. La cessazione del Servizio Family Plan non pregiudica i diritti del partecipante relativamente alle quote di propria pertinenza detenute nei Fondi scelti.
6. Gli aderenti al Programma hanno diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso parziale o totale delle quote di partecipazione di uno dei Fondi sottoscritti. In tal caso la SGR applicherà il diritto fisso di cui all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento, punto 3.2.3
   La disposizione relativa al piano di prelievo programmato di cui al successivo punto 6.2. può essere impartita a valere sulle quote di partecipazione ai Fondi Azimut obbligazionari sottoscritti nell'ambito del Servizio Family Plan esclusivamente a condizione che il partecipante richieda alla SGR di destinare tali rimborsi programmati al pagamento di corrispettivi relativi a contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut che prevedono versamenti periodici.
7. Il Programma si intenderà inoltre automaticamente decaduto nel caso in cui il partecipante al Servizio richieda l'emissione di uno o più certificati rappresentativi di tutte o parte delle quote di propria pertinenza detenute in uno qualunque dei fondi del Servizio.
8. Il Programma Multiobiettivo prevede la contestuale sottoscrizione, mediante adesione ai PIANI MULTIOBIETTIVO (di seguito PM) di quote di un Fondo Azimut a prevalente o equilibrato indirizzo obbligazionario (nel seguito Fondo Azimut *obbligazionario*) e uno o due Fondi Azimut flessibili a prevalente indirizzo azionario (nel seguito Fondo/i Azimut *flessibile/i*) scelti dal partecipante, con le modalità previste nell'ambito dell'indirizzo di investimento indicato dal partecipante stesso.

FONDI *OBBLIGAZIONARI*	AZIMUT GARANZIA - AZIMUT SOLIDITY - AZIMUT REDDITO EURO - AZIMUT SCUDO - AZIMUT REDDITO USA - AZIMUT BILANCIATO
FONDI *FLESSIBILI*	AZIMUT TREND ITALIA - AZIMUT TREND AMERICA - AZIMUT TREND EUROPA - AZIMUT TREND PACIFICO

Con l'adesione ai PM infatti il sottoscrittore conferisce alla SGR l'incarico di ripartire gli importi versati mensilmente - al netto delle commissioni e delle spese - sui fondi previsti dal programma, secondo uno degli indirizzi riportati nella seguente tabella:

INDIRIZZO DI INVESTIMENTO	Ripartizione percentuale dell'importo netto investito		
	Fondo Azimut Obbligazionario	Fondo Azimut *flessibile* 1	Fondo Azimut *flessibile* 2
Prudenziale	80	20	=
Bilanciato	60	20	20
Aggressivo	30	35	35

I PM prevedono versamenti unitari mensili ripartiti lungo un arco temporale di durata minima di 5 anni e massima di 20. Ogni singolo versamento dovrà essere minimo di 150 EURO, ovvero superiore in multipli di 50 EURO. Il primo versamento da effettuarsi all'atto di sottoscrizione dovrà essere pari ad almeno 12 versamenti unitari.
L'importo netto investito, sia del versamento iniziale che dei versamenti successivi, viene ripartito nei tre fondi secondo le percentuali previste dall'indirizzo prescelto.
E' facoltà del sottoscrittore modificare - durante il corso del PM - l'indirizzo scelto inizialmente optando per uno di quelli previsti dalla precedente tabella. Per ciascun anno di durata dei PM il sottoscrittore ha diritto ad effettuare una modifica di indirizzo senza addebito di alcuna commissione; per ogni ulteriore cambiamento di indirizzo nell'arco del medesimo anno la SGR addebiterà al sottoscrittore la somma prevista all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento punto 3.2.3, trattenendola dall'importo del primo versamento utile.
L'eventuale nuova ripartizione dell'investimento indicata dal sottoscrittore verrà effettuata dalla SGR a partire dalla prima scadenza di versamento unitario mensile successivo al giorno di ricezione della richiesta inviata dal sottoscrittore ed avrà efficacia esclusivamente sui versamenti ancora da effettuare per il completamento del piano e sino a modifica o revoca di tale disposizione.
E' facoltà del sottoscrittore interrompere in qualsiasi momento il PM senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico.

1.5. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote di un Fondo gestito dalla SGR ovvero da altra società di Gestione di Fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "provenienza") il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo gestito dalla SGR stessa ovvero da altra società di Gestione di Fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "destinazione") in unica soluzione. Il passaggio di quote può trovare attuazione solo qualora le quote rivenienti dal rimborso ed oggetto del passaggio siano immesse in un certificato cumulativo**.**
2. L'operazione di passaggio tra Fondi di cui al presente regolamento ("SWITCH") non da luogo alla conclusione di un nuovo contratto, pertanto alla stessa non si applica il diritto di recesso di cui all'art 30 del D. Lgs. 58/98. L'operazione di passaggio di quote provenienti da Fondi non disciplinati dal presente regolamento ("TRASFERIMENTO") da luogo alla conclusione di un nuovo contratto, qualora il trasferimento si configuri come prima operazione di sottoscrizione. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento della sottoscrizione non potrà a essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 58/98.
3. L'operazione di passaggio può essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla SGR da inoltrare – anche via fax - alla SGR direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Nel caso di invio tramite fax, il modulo dovrà - entro 5 giorni - essere inviato alla SGR in originale.
4. Verificata la disponibilità delle quote, le operazione di passaggio vengono eseguite con le tempistiche di seguito descritte, in funzione della tipologia dei Fondi/Comparti coinvolti nelle suddette operazioni e a seconda se trattasi di operazioni di SWITCH o di TRASFERIMENTO.

OPERAZIONI DI SWITCH

Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di switch. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste inerenti - anche solo in parte - Azimut Trend Pacifico che si intendono ricevute nella giornata successiva.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DA FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO da Fondi del SISTEMA FORMULA 1. Si applica quanto sopra previsto per le operazioni di switch.
2. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO da Comparti di AZ FUND 1. Il giorno di regolamento della sottoscrizione è il 3° giorno successivo a quello del rimborso. Per quanto riguarda il giorno di regolamento del rimborso si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZ FUND MANAGEMENT SA.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO VERSO FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

3. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO verso Fondi del SISTEMA FORMULA 1. Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste che prevedono un trasferimento - anche parziale – da Azimut Trend Pacifico che si intendono ricevute nella giornata successiva.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

4. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO verso Comparti di AZ FUND 1. Il giorno di regolamento del rimborso è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
   - ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste che prevedono:
     - un trasferimento - anche parziale - da Azimut Trend Pacifico;
     - un trasferimento - anche parziale - verso il Comparto Pacific Trend.

     Tali richieste si intendono ricevute nella giornata successiva.
   - pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

   Per quanto riguarda il giorno di regolamento della sottoscrizione si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZ FUND MANAGEMENT SA.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, per altro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso, nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro:
   - le 10.00, se consegnate direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR
   - le 15.00 se pervenute a mezzo corriere o posta
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
   In caso di richieste di rimborso, dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi, di importo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo ovvero ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso delle richieste verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà comunque essere successivo a 10 giorni dalla ricezione delle richieste di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse. La SGR comunicherà tempestivamente ai soggetti interessati l'eventuale esecuzione dei rimborsi loro spettanti secondo la procedura sopra descritta nonché, successivamente, la data di determinazione del valore di rimborso delle quote. Il sottoscrittore ha la facoltà di revocare o frazionare, senza oneri aggiuntivi, la richiesta di rimborso di importo rilevante.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda scritta in originale sottoscritta dall'avente diritto. Il rimborso può avvenire per contanti, a mezzo bonifico o assegno non trasferibile - emesso dalla Banca Depositaria – ed esclusivamente a favore dei titolari delle quote. Nel caso in cui il titolare richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del titolare medesimo. Se la richiesta del rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine di 30 giorni previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.
2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato delle quote, indicando in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 6.1:
   - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
   - le scadenze periodiche (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) delle operazioni di rimborso;
   - l'ammontare da disinvestire espresso in EURO. Tale importo non potrà comunque essere inferiore a 50 EURO.

   Il partecipante può richiedere alla SGR di destinare i rimborsi programmati per alimentare contratti finalizzati alla sottoscrizione di quote del Fondo o di altri Fondi gestiti della SGR ovvero contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut, in entrambi i casi laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi periodici. In tale specifico caso ogni rimborso è esente dalle commissioni di uscita previste all'art. 3. della parte B "Caratteristiche dei Prodotti" del presente regolamento

   L'aderente al SIA di cui al precedente paragrafo 1.2, ha facoltà di definire un piano di rimborso programmato a valere su più fondi indicando, in prima istanza, il fondo dal quale dovranno essere attivati i prelievi. Qualora il controvalore delle quote in essere su tale fondo sia inferiore all'importo richiesto, il prelievo non verrà eseguito neppure in parte a valere su detto fondo ma verrà effettuato a valere sui restanti fondi - detenuti nell'ambito della suddetta posizione - aventi un controvalore sufficiente a coprire l'intero importo. Nell'individuazione dei fondi dai quali effettuare il prelievo verrà rispettato, nelle fasi di rimborso, il seguente criterio di priorità: fondi *di liquidità, obbligazionari, bilanciati e flessibili*. Nell'ambito di ciascuna delle predette categorie, la SGR esegue i disinvestimenti basandosi sulla volatilità dei singoli Fondi sottostanti e procedendo, pertanto, dal rimborso di quelli meno volatili al rimborso di quelli più volatili.
3. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione che successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante ovvero - nei giorni in cui non è prevista la valorizzazione del Fondo - nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota.
5. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso, la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
6. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
7. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti la decadenza del piano di rimborso programmato.
8. In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante ai Fondi.
9. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
   e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
   f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
   g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
   i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.